



Roma, 05 agosto 1996

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Divisione XVII Sez.
Prot. N. 5172755 Allegati.
A.2.50

A/ le DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l'ormeggio delle unità da transito -

CIRCOLARE N° 47

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

ALLE AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

e, per conoscenza

AI COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

- 1) In attesa della emanazione di una disciplina intesa a favorire un razionale sviluppo delle strutture portuali al servizio della nautica da diporto, si ritiene opportuno che vengano adottate soluzioni intese a favorire anche la installazione di scivoli, preferibilmente di facile rimozione, che consentano alla nautica minore, con particolare riferimento a quelle unità che possono essere trasportate su carrelli agganciati ad automobili, camper o furgoni, di accedere al mare.

Si dispone, pertanto, che le iniziative private corrispondenti ad esigenze di tale tipo siano proficuamente valutate, in sede di programmazione d'uso del demanio marittimo ed in sede di istruttoria delle singole istanze di concessione.

Tali installazioni saranno favorite sia nell'ambito di porti pubblici, con esclusione di quelli gestiti dalle autorità Portuali le quali potranno adottare autonome iniziative al riguardo, sia in aree opportunamente ridossate, come all'interno delle foci dei fiumi, dei canali navigabili e dei bacini d'acqua demaniali, con esclusione delle aree la cui gestione è delegata alle Regioni.

In sede istruttoria, considerati d'altra parte i connessi problemi relativi al parcheggio dei mezzi terrestri con i relativi carrelli di rimorchio, sarà data particolare rilevanza all'acquisizione di specifici pareri delle autorità comunali.

- 2) Per quanto riguarda gli approdi turistici che saranno costruiti e gestiti in regime di concessione demaniale marittima ed i porti pubblici, o parti di essi, allestiti e gestiti da concessionari, si dispone che sia comunque riservata alle unità in transito una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento.

La utilizzazione di tali posti sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta ad approvazione da parte dell'autorità marittima, con la previsione della gratuità dell'ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Per i rapporti concessori già in vigore saranno attivate dalle autorità concedenti procedure intese a pervenire ad analoga disciplina, ovvero ad una congrua riduzione della voce tariffaria di ormeggio per le unità di transito, con eventuale ritocco compensativo delle altre voci tariffarie.

Le autorità marittime preposte svolgeranno una attenta vigilanza, sia per quanto riguarda il rispetto della quota di riserva al transito sia per quanto concerne il rispetto delle esenzioni e delle riduzioni imposte o concordate, tenendo presente che la mancata osservanza degli obblighi scaturenti dalla concessione sono sanzionabili con la decadenza in forza dell'articolo 47 del Codice della Navigazione.

IL MINISTRO

BURLANDO

Per copia conforme

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaspare Ciliberti)

NAP/tm

38 circolare